CAMERA DEI DEPUTATI N. 5004

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ARTOM e VENTURI

APPROVATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 marzo 1968 *(Stampato n. **2516**)*

Modificazione dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715 : « Costituzione di un Fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione »

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'8 marzo 1968

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, è aggiunto il seguente comma:

« A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale ».